

**Ordinanza
sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario
in materia di allevamento di piccoli ruminanti
(OSSPR)**

del 13 gennaio 1999 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11a della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie;
visto l'articolo 142 capoverso 1 lettera b della legge del 29 aprile 1998²
sull'agricoltura,

ordina:

Sezione 1: Principi

Art. 1

¹ La Confederazione sostiene la costituzione e il mantenimento di effettivi sani di piccoli ruminanti. Per piccoli ruminanti si intendono le pecore, le capre, i cervidi e i camelidi sudamericani.³

² La Confederazione accorda annualmente un aiuto finanziario al Servizio consultivo e sanitario svizzero in materia di allevamento di piccoli ruminanti (SSPR). L'importo di questo aiuto è fissato in base alle spese dell'anno precedente.

³ Il SSPR è un'organizzazione di mutua assistenza dotata di personalità giuridica.

Sezione 2: Aiuto finanziario della Confederazione

Art. 2 Condizioni

La Confederazione accorda l'aiuto finanziario soltanto se le disposizioni concernenti il finanziamento (Sezione 3) e i compiti del SSPR (Sezione 4) sono rispettate.

Art. 3 Importo dell'aiuto finanziario

¹ L'aiuto finanziario della Confederazione al SSPR corrisponde alla quota che i Cantoni versano per coprire i costi computabili, ma al massimo al 40 per cento dei medesimi. L'aiuto finanziario dipende dal credito accordato dalle Camere federali.

RU 1999 611

¹ RS 916.40

² RS 910.1

³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956).

² L'aiuto finanziario è calcolato in base ai costi computabili dell'anno precedente.

³ La quota di ogni Cantone è calcolata in parti uguali secondo il numero:

- a. di aziende affiliate all'SSPR;
- b. di animali delle aziende affiliate all'SSPR;
- c. di tutte le aziende di piccoli ruminanti;
- d. di animali di tutte le aziende di piccoli ruminanti.⁴

⁴ Se un Cantone versa meno della sua quota, l'aiuto finanziario della Confederazione è diminuito dell'importo corrispondente.

Art. 4 Costi computabili

Sono computabili:

- a. i salari e le prestazioni sociali versati per i collaboratori del SSPR nonché i costi per la loro formazione e il loro perfezionamento;
- b. i costi per gli esami previsti dal regolamento del SSPR;
- c. le pigioni e i costi per la dotazione dei locali necessari al SSPR;
- d. le spese di trasferta, nonché i costi di ufficio e amministrativi del SSPR.

Sezione 3: Finanziamento del SSPR

Art. 5

¹ Il SSPR è finanziato da:

- a. i contributi dei membri;
- b. le remunerazioni per prestazioni fatturate separatamente ai detentori di animali;
- c. gli aiuti finanziari della Confederazione e dei Cantoni;
- d. altri eventuali contributi pubblici o privati.

² Il SSPR emana le tariffe per le prestazioni previste dal regolamento del SSPR (art. 10).

⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'allegato dell'O del 9 apr. 2003 in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956).

Sezione 4: Scopo e compiti del SSPR

Art. 6 Scopo

Il SSPR promuove il benessere e la salute dei piccoli ruminanti, nonché la qualità irreprensibile delle derrate alimentari prodotte utilizzando la carne o il latte di questi animali.

Art. 7 Programmi, provvedimenti e consulenza

¹ Il SSPR gestisce un centro specializzato a disposizione dei veterinari in attività, delle scuole d'agricoltura e dei servizi di consulenza nonché dei detentori di piccoli ruminanti.

² Il SSPR ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. ordina programmi di prevenzione e di lotta contro le malattie dei piccoli ruminanti negli effettivi dei suoi membri;
- b. promuove in modo mirato una detenzione adeguata degli animali e provvedimenti in materia d'allevamento intesi a migliorare la salute dei piccoli ruminanti;
- c. incoraggia la produzione di derrate alimentari sane e partecipa ai programmi di assicurazione della qualità;
- d. consiglia i membri in tutti i settori specializzati della detenzione degli animali (foraggiamento, detenzione, allevamento, ecc.);
- e. ordina inchieste diagnostiche per chiarire eventuali problemi che insorgono negli effettivi;
- f. raccoglie dati relativi alle malattie dei piccoli ruminanti.

³ Il SSPR offre i suoi servizi anche ai detentori non affiliati, a condizione che essi partecipino proporzionalmente alle spese.

Art. 8 Coordinamento

¹ Il SSPR provvede affinché i programmi, i provvedimenti e la consulenza siano eseguiti secondo gli stessi criteri tecnici in tutta la Svizzera.

² Designa i laboratori per la diagnosi di malattie oggetto di un programma di lotta o di sorveglianza.

³ Entrano in considerazione soltanto i laboratori riconosciuti ai sensi dell'articolo 312 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁵ sulle epizootie.

Art. 9 Collaborazione

Il SSPR lavora in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)⁶, l'Ufficio federale dell'agricoltura, i veterinari cantonali, i veterinari in attività, le organizzazioni degli allevatori, le facoltà di medicina veterinaria, i PF, i servizi di consulenza agricola e le stazioni di ricerche agronomiche.

Art. 10 Regolamento del SSPR

¹ Il SSPR stabilisce in un regolamento le prestazioni minime in materia di consulenza e di provvedimenti.

² Inoltre, in questo regolamento stabilisce in particolare:

- a. le esigenze sanitarie e d'esercizio cui devono soddisfare le aziende affiliate al SSPR (aziende SSPR);
- b. le esigenze relative allo stato di salute degli animali delle aziende SSPR che partecipano a programmi di lotta e di sorveglianza più avanzati;
- c. i provvedimenti per mantenere in buona salute gli animali delle aziende SSPR;
- d. le esigenze supplementari cui deve soddisfare un'azienda SSPR affinché le sia conferito uno statuto sanitario;
- e. la procedura per il conferimento e la revoca del riconoscimento quale azienda SSPR o SSPR in possesso di uno statuto sanitario;
- f. l'estensione della sua attività di consulenza.

³ Il regolamento deve essere portato a conoscenza dell'USAV. Quest'ultimo può esigere dal SSPR che adatti il regolamento a nuovi bisogni.

Art. 11 Aziende riconosciute

¹ Ogni azienda affiliata al SSPR che adempie le esigenze minime è registrata dal SSPR e considerata come "azienda SSPR riconosciuta". Uno statuto sanitario è conferito all'azienda SSPR riconosciuta se sono adottate misure supplementari o sono soddisfatte esigenze supplementari.

² Se le aziende non soddisfano più queste esigenze, il riconoscimento o lo statuto sanitario è revocato.

⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 5: Vigilanza⁷

Art. 12 ...⁸

¹ Il SSPR è sottoposto alla vigilanza dell'USAV.

² Gli organi del SSPR forniscono le informazioni necessarie all'USAV e all'Ufficio federale dell'agricoltura (Uffici federali) nonché ai Cantoni che sostengono il SSPR. Le informazioni fornite all'USAV concernono in particolare questioni tecniche relative alla medicina veterinaria e alla protezione degli animali nonché il versamento dell'aiuto finanziario; le informazioni fornite all'Ufficio federale dell'agricoltura riguardano la consulenza tecnica nel settore agricolo.

³ Gli Uffici federali sono invitati alle sedute e assemblee degli organi del SSPR con voto consultivo. Ricevono la documentazione e i verbali delle sedute.

⁴ Il rapporto di gestione, i conti annuali, il preventivo, il regolamento del SSPR e le tariffe devono essere trasmessi agli Uffici federali e ai Cantoni.

Art. 13⁹

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione

L'USAV è incaricato dell'esecuzione, a meno che la presente ordinanza non disponga altrimenti.

Art. 15 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. L'ordinanza del 16 ottobre 1991¹⁰ sull'aiuto al servizio sanitario in materia di allevamento caprino (OSSC) è abrogata.

2. ...¹¹

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1999.

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 12 dell'O del 12 set. 2007 concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).

⁸ Abrogata dal n. II 12 dell'O del 12 set. 2007 concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).

⁹ Abrogato dal n. II 12 dell'O del 12 set. 2007 concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).

¹⁰ [RU 1991 2299]

¹¹ Le mod. possono essere consultate alla RU 1999 611.

